

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Ubaldo PERFETTI	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Bruno GRIMALDI	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. G. PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Ettore TACCHINI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. A.C. avverso la decisione in data 28/2/12, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. A.C. è comparso personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Bruno Piacchi;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento parziale del ricorso, con la riduzione della sanzione all'avvertimento;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

La vicenda che oggi ci occupa trae origine dall'esposto presentato al COA di Salerno in data 2.05.2009 dai sig.ri F.B., F.G. e F.G. nei confronti dell'Avv. A.C. deducendo che nell'anno 1999 il sig. F.B. conferiva, in proprio e nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori F.G. e F.G., all'Avv. C. l'incarico di impugnare avanti la Corte di Appello di Salerno una sentenza emessa dal Tribunale di Sala Consilina relativamente al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte per sinistro stradale della congiunta F.M..

Gli esponenti proseguivano affermando che l'Avv. C. proponeva appello avverso la detta sentenza e, successivamente, ricorso in Cassazione e che la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso relativo alla liquidazione del danno morale e rigettava il secondo rinviando anche per le spese avanti alla Corte di Appello di Potenza.

Gli esponenti narravano che, nonostante le innumerevoli richieste telefoniche, mai soddisfatte dall'Avv. C., non gli veniva comunicato il deposito, avvenuto in data 11.5.2007, della detta decisione della Corte di Cassazione. Successivamente in data 10.11.2008 l'Avv. C. inviava comunicazione al F. con la quale riferiva che la Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza del danno morale. A parere degli esponenti tale comunicazione conteneva delle affermazioni non veritiere in ordine al fatto che il F. sarebbe stato a conoscenza delle vicende processuali, senza peraltro dire nulla circa la riassunzione della causa a pena di decadenza.

In data 10.12.2008 gli esponenti riscontravano la comunicazione del 10.11.2008 dell'Avv. C. evidenziando il pregiudizio subito a causa della mancata riassunzione della causa e revocando il mandato al professionista.

Il sig. B. F. chiedeva inoltre, per la restituzione dei documenti, a causa delle innumerevoli richieste non riscontrate dall'Avv. C., l'intervento del Capitano Comandante dei Carabinieri della Stazione di Sala Consilina.

Il COA di Salerno rendeva edotto l'Avv. C. dell'esposto in parola e lo stesso veniva ascoltato nella fase istruttoria dal Consigliere designato, respingendo le contestazioni a lui mosse e sostenendo che il F. e suoi figli erano stati sempre edotti dell'andamento del giudizio e che solo a causa del mancato accordo per il pagamento delle competenze professionali maturate per i giudizi patrocinati e per l'acconto da versare per quello instaurando, era divenuta impossibile la prosecuzione dell'assistenza professionale.

L'Avv. C. aggiungeva poi che in relazione a tale vicenda pendeva nei suoi confronti azione giudiziale di responsabilità professionale in cui avrebbe provveduto a costituirsi e a spiegare a sua volta domanda riconvenzionale.

All'esito della fase istruttoria, valutate le circostanze al proprio esame, nella seduta del 4.5.2010 il COA di Salerno deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'Avv. C. incolpato della *"violazione dell'art. 38 L.P. e artt. 35, 36, 38, 40 del Codice deontologico per essere venuto meno ai propri doveri professionali, per negligente compimento di atti inerenti al mandato e per la mancata informazione sullo svolgimento del mandato affidatogli, senza renderne sollecitamente conto al proprio assistito in quanto ometteva di comunicare allo stesso l'esito dell'impugnazione della sentenza n. 787/02 della Corte di Appello di Salerno, pendente dinanzi alla Corte di Cassazione che in data 11.05.2007, accogliendo uno dei motivi e precisamente quello relativo alla liquidazione del danno morale, cassava la sentenza della Corte d'Appello di Salerno e rinviava anche per le spese dinanzi alla Corte di Appello di Potenza facendo decorrere i termini per la riassunzione del giudizio senza renderne edotto il proprio assistito e procurando allo stesso un ingente danno"*.

Prima ancora dell'udienza dibattimentale fissata per il 16 settembre 2010, l'Avv. C. veniva nuovamente ascoltato, rendendo dichiarazioni spontanee e ribadendo quanto già sostenuto.

L'incolpato veniva interrogato all'udienza dibattimentale del 16.9.2010 e ribadiva di aver sempre informato di ogni attività processuale e dei relativi esiti il sig. B. F., indicando a conferma del suo assunto la propria segretaria, sig.ra D. L. All'udienza del 20.1.2011 venivano ascoltati gli esponenti i quali confermavano il contenuto dell'esposto.

La teste I. D. L., segretaria dell'Avv. C., veniva ascoltata due volte: nell'udienza del 10.5.2011 e in quella del 21.2.2012.

Il COA di Salerno, con la decisione del 28.2.2012, affermava la sussistenza della violazione dell'art. 40 canone II CDF, dichiarava la responsabilità disciplinare dell'incolpato e gli infliggeva la sanzione della censura.

A sostegno di tanto il Consiglio osservava che nell'espletamento del mandato ricevuto l'avvocato deve improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà e correttezza, fornendo al cliente in modo chiaro tutte le informazioni richieste, prospettandogli le eventuali conseguenze negative che possano derivare da uno stato di inattività o dall'assunzione di determinate iniziative e che l'obbligo di

diligenza si estrinseca anche nel tenere informato il cliente di tutti gli eventi di rilievo che si possano verificare nel corso della procedura giudiziale o stragiudiziale.

Osservava ancora il COA che nella fattispecie in esame l'unica prova documentale di informativa da parte dell'Avv. C. era costituita dalla nota dello stesso del 10 novembre 2008 con cui lo stesso si limitava a comunicare che la Cassazione aveva riconosciuto la sussistenza del danno morale, senza però nulla dire in ordine alla necessità di riassunzione del giudizio innanzi la Corte d'Appello di Potenza e risultando comunque la predetta missiva inviata allorquando era già spirato il termine utile per la riassunzione.

Infine, il COA rilevava che dall'esame complessivo degli atti e delle testimonianze assunte non vi era prova che l'Avv. C. avesse informato i signori F., né che li avesse incontrati personalmente al fine di rappresentargli e eventuali azioni da intraprendere nei termini di legge, laddove per converso, gli esponenti, sentiti come testi, avevano confermato il proprio assunto.

Sulla stregua di tali considerazioni, tenuto conto dell'inesistenza di precedenti a carico dell'Avv. C. e della sua precedente condotta professionale, il Consiglio riteneva di limitare la sanzione disciplinare alla censura.

Avverso tale decisione l'Avv. C. ha proposto ricorso a questo Consiglio sulla scorta di due motivi.

Con il primo motivo l'Avv. C. eccepisce la nullità della decisione per violazione e falsa applicazione dell'art. 40, R.D. 1578/1933 e per omessa valutazione della prova.

Il riferimento va probabilmente inteso all'art. 40 del Codice Deontologico e in merito allo stesso l'Avv. C. sostiene di aver documentato la sua informativa ai F.su tutta l'attività processuale e che tanto sarebbe stato confermato dal teste D. L.

Conseguentemente, avrebbe errato il COA di Salerno ad adottare, senza alcun discernimento, le dichiarazioni rese dagli esponenti a sostegno del proprio convincimento e quindi la sanzione sarebbe stata irrogata priva di elementi corroboranti di prova.

Ulteriormente, eccepisce l'Avv. C. che il COA di Salerno avrebbe dato luogo ad un'interpretazione "*fuorviante*" dell'art. 40 C.D., atteso che lo stesso non fornirebbe elementi tassativi per la definizione delle modalità dell'informativa e che tanto attribuirebbe ai Consigli degli Ordini un potere di interpretazione della norma assolutamente singolare e a giudizio del ricorrente, anche arbitrario.

Ancora, il ricorrente sostiene che la motivazione del COA di Salerno sarebbe da ritenersi contraddittoria, in quanto da una parte avrebbe affermato che vi sarebbe stato l'adempimento dell'obbligo di comunicazione ancorché con modalità verbale e

dall'altra avrebbe ritenuto il comportamento dell'Avv. C. non aderente alle previsioni di cui all'art. 40 Codice Deontologico.

Si duole poi anche di una asserita sproporzione tra l'infrazione commessa e la sanzione irrogata, che dovrebbe ritenersi del tutto esagerata ed immotivata.

Sul punto, con il secondo motivo, lamenta la violazione dell'art. 2 del Codice Deontologico in relazione all'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'eccesso di potere e di un'arbitraria interpretazione estensiva della norma, sostenendo che il COA avrebbe violato il codice di procedura civile, in riferimento al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, infliggendo una sanzione contraria all'art. 2 del Codice Deontologico ed al potere disciplinare ivi previsto, in quanto non adeguata alla gravità dei fatti, alla reiterazione dei comportamenti e alle specifiche condizioni soggettive ed oggettive che avevano concorso all'infrazione.

Conclude pertanto per l'annullamento della decisione del COA di Salerno.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato per i seguenti

DIRITTO

Sostiene il ricorrente di aver sempre e tempestivamente informato il F.B. ed i suoi figli dell'andamento del giudizio e che della compiuta informativa circa l'esito del giudizio e della necessità della successiva riassunzione vi fosse riscontro nelle missive inviate al F. da lui prodotte in atti e che ulteriore conferma ne avesse offerto anche la sua segretaria, sig.ra D. L., escussa quale teste.

Tale assunto, come osservato correttamente dal COA di Salerno è del tutto infondato.

È assolutamente pacifico che l'unica informativa scritta – e quindi avente carattere oggettivo e non suscettibile di alcuna interpretazione – è quella che il ricorrente ebbe ad inviare al sig. F. con nota del 10 novembre 2008.

Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non vi è alcuna ulteriore nota che possa testimoniare di una informativa da parte dell'Avv. C. in merito all'accoglimento parziale del ricorso per Cassazione, all'invio alla Corte d'Appello di Potenza ed alla necessità di una riassunzione innanzi tale Corte, ove si consideri che le lettere prodotte dallo stesso Avv. C. (24 maggio 2001; 29 novembre 2001; 1 ottobre 2002; 26 settembre 2002; 29 maggio 2002; 6 maggio 2002; 27 dicembre 2006; 1 febbraio 2007), sono tutte antecedenti al deposito della sentenza della Corte di Cassazione e nulla ovviamente dicono in ordine alla stessa.

Anzi, la nota del 1 febbraio 2007 riferisce della discussione resa innanzi la III Sezione Civile della Suprema Corte e conclude *“a questo punto non resta che attendere il deposito della sentenza”*, corroborando quindi la tesi degli esponenti circa la

situazione di attesa in merito all'esito del ricorso in cui gli stessi hanno affermato di essere rimasti.

Pertanto, essendo solo la nota del novembre 2008 l'unico dato oggettivo, è con riferimento alla stessa che vanno valutati i fatti di cui è giudizio, apparendo quindi opportuno riportare la stessa integralmente: *“Egregio Signor F. , riferisco che (come è già oramai a Sua conoscenza), la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 10283 ha definitivamente deciso il nostro ricorso. Nelle motivazioni ha rilevato e quindi riconosciuto la sussistenza del danno morale, ma ha rigettato l'eccezione da noi sollevata circa l'entità del danno biologico. Distinti saluti. Avv. A.C.”.*

Orbene, come è agevole osservare, in data 10 novembre 2008 era ampiamente decorso il termine annuale per la riassunzione, atteso il deposito della sentenza di Cassazione in data 11 maggio 2007, sicché non si vede quale senso logico potesse avere una comunicazione come quella sopra riportata, in cui ci si limita a comunicare la decisione del ricorso, (ma omettendo qualsiasi riferimento temporale in ordine alla data della sentenza), il riconoscimento del danno morale ed il rigetto *“dell'eccezione da noi sollevata circa l'entità del danno biologico”*.

In altri termini, la comunicazione in parola appare priva di qualunque significato soprattutto alla stregua delle dichiarazioni rese dall'Avv. C. secondo cui i sig.ri F., o comunque il F.B., fossero già edotti del deposito della sentenza e della necessità di riassumere il giudizio innanzi la Corte d'Appello di Potenza, ma che tanto non fosse avvenuto per il mancato accordo sugli onorari da corrispondere per i pregressi gradi di giudizi e quale acconto per la riassunzione da promuovere (cfr. dichiarazioni rese al COA in data 30 ottobre 2009 nella fase predibattimentale).

Ed infatti, se tale motivazione fosse stata effettiva, sarebbe stato logico che in luogo della comunicazione sopra riportata, l'Avv. C. avesse inviato una nota in cui lamentasse almeno tale mancata corresponsione di onorari; laddove nell'arco temporale tra la nota del 1 febbraio 2007 (epoca di discussione del ricorso in Cassazione) e quella del novembre 2008, nulla di tanto si rinviene, né vi è nell'istruttoria espletata dal COA alcuna conferma di tale asserita *“non condivisione”* (che peraltro - sia detto *per incidens* - non avrebbe certo potuto giustificare la compromissione dei diritti degli esponenti).

Deve essere ancora osservato come l'Avv. C. abbia affermato che della conoscenza da parte del F.B. del deposito della sentenza e della necessità di riassumere il giudizio, potesse fornire conferma la sua segretaria sig.ra D. L.

Sul punto, nel corso del dibattimento, all'adunanza del COA del 16 settembre 2010, il ricorrente ha dichiarato: *“Sta di fatto che ho ricevuto il F. dopo la pubblicazione della*

sentenza della Corte di Cassazione e discusso le iniziative e le strategie processuali da intraprendere, egli non si è fatto più vedere. Di tanto ne è informata la mia segretaria Ilaria D. L. la quale fissava gli appuntamenti che lui conosceva in quanto più volte si portava presso il mio studio...”.

La sig.ra D. L. è stata effettivamente escussa quale teste dal COA di Salerno, ma le sue deposizioni non risultano in realtà in alcun modo confermate dell'assunto dell'Avv. C..

La stessa, escussa come teste una prima volta in data 10 maggio 2011, dopo aver affermato che il F.B. aveva telefonato in studio e comunicato di essere venuto a conoscenza dell'esito del giudizio in Cassazione e della necessità di doversi rivolgere alla Corte d'Appello di Potenza, alla domanda se dopo le telefonate in parola avesse avuto richieste dal F. di incontrare l'Avv. C., ha testualmente risposto: *“Non ne ho avuto o meglio non ricordo con precisione, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso”.*

Risentita ancora come teste in data 21 febbraio 2012, ha affermato: *“Sempre nel 2007 (inizi luglio) mi chiese (il F., n.d.e.) di fissare un appuntamento con l'Avv. C.. Successivamente non l'ho più sentito”.*

Ed ancora: *“A.D.R.: ripeto il sig. F. ha chiesto di fissare un appuntamento con l'Avv. C., io l'ho fissato, ma non so se poi si sono incontrati”.*

Ed ancora: *“A.D.R.: i colloqui sono stati sempre telefonici. Mi riferisco a quelli richiamati”.*

Orbene, non solo tutti i colloqui di cui riferisce la sig.ra D.L. sono intercorsi esclusivamente tra ella stessa ed il sig. F.B., ma soprattutto alcuna testimonianza di un incontro con l'Avv. C. è stata fornita dalla stessa D.L., smentendo così l'affermazione del ricorrente di *“aver ricevuto il F. dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione e discusso le iniziative e le strategie processuali da intraprendere”.*

Non solo. Ma la teste dopo aver affermato di non ricordare, nel maggio 2011, se avesse avuto richieste di appuntamenti da parte del F. *“...tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso...”*, nel febbraio del 2012 e quindi dopo ulteriori nove mesi - con un improvviso sussulto di memoria - ha affermato di aver ricevuto tale richiesta, nel luglio 2007 ma di non sapere se poi l'incontro fosse effettivamente avvenuto.

È evidente la contraddittorietà della testimonianza resa dalla D.L., che comunque in alcun modo può affermare che vi sia stato, dopo il deposito della sentenza in Cassazione, un incontro tra l'Avv. C. ed il F., in cui lo stesso fosse stato reso edotto del deposito della sentenza e della necessità della riassunzione.

Né certo può apparire conforme agli obblighi di informativa gravanti sull'avvocato che di tali delicatissimi incombenti, forieri di causare gravi danni alla parte assistita, se ne sia – a tutto voler concedere – parlato tra l'esponente e la sig.ra D.L., segretaria dell'Avv. C., ma non certo essa stessa avvocato.

Al di là di ogni valutazione circa l'attendibilità di tale teste (da una parte legata all'Avv. C. da evidenti profili di fedeltà collaborativa essendo (cfr. verbale 10 maggio 2011) *“La segretaria dell'Avv. C. da circa vent'anni...”* e dall'altra parte comunque soggetta ad un *“metus”* sia a carattere *“reverenziale”* che *“lavorativo”* non godendo certo di tutela reale nel suo impiego, ma essendo invece assoggettata ad un possibile licenziamento poco più che *“ad nutum”*.

Per converso, gli elementi di fatto rappresentati nell'esposto presentato dai sig.ri F.e confermati allorquando sono stati escussi come testi - con particolare riferimento dal F.B., che aveva seguito personalmente, anche in nome e per conto dei figli, all'epoca minorenni, la vicenda – appaiono del tutto logici e coerenti.

Ha affermato il sig. F.B. di aver appreso dell'esito del giudizio innanzi la Suprema Corte *“...nel novembre 2008 a mezzo della missiva inviata dall'Avv. C. e allegata all'esposto. Ribadisco che solo nel novembre del 2008 ho avuto conoscenza dell'esistenza della sentenza, ma non della data di deposito della stessa. Espletate indagini per mio conto, venivo poi a conoscenza che la sentenza era stata depositata nel maggio 2007 e che erano decorsi i termini per la riassunzione dinanzi alla Corte d'Appello. Dopo la discussione della causa avvenuto, come già detto nel febbraio 2007, ho intrattenuto rapporti telefonici con la segretaria dell'Avv. C. di nome Ilaria. Alla stessa periodicamente chiedevo se vi erano novità ovvero chiedevo di conoscere l'esito della causa. Dopo il febbraio 2007 non ho più parlato personalmente né telefonicamente con l'Avv. C. ma i rapporti con lo studio avvenivano con la sig.ra Ilaria che mi aggiornava”*.

Tali affermazioni coincidono con quanto sin qui esposto circa la mancanza di incontri personali (e anche telefonici) con l'Avv. C. e con l'aver intrattenuto colloquio solo telefonici con la sig.ra D.L..

Sul punto, la stessa a fronte della domande rivolte dal Presidente del COA: *“Comunicaste voi a F. l'esito del giudizio di Cassazione?”*, ha risposto: *“Il sig. F.B. telefonò e precisò che era venuto a conoscenza dell'esito del giudizio c/o la Cassazione e della necessità di doversi rivolgere alla Corte d'Appello di Potenza”*.

Tale dichiarazione è però priva di qualsiasi riferimento temporale e tenuto conto delle dichiarazioni del F.B. di aver provveduto a ricerche *“in proprio”* dopo la nota del 10 novembre 2008, appare molto più logica e credibile tale ultima affermazione.

Tanto, anche alla stregua delle ulteriori dichiarazioni rese dal F.: *“Dopo il novembre 2008 ho chiesto sia a mezzo raccomandata che telefonicamente la restituzione della documentazione”*, che trovano riscontro anche documentale nella nota di replica inviata dal F. all’Avv. C. dopo che questi aveva inviato la ripetuta (a dir poco, neutra) comunicazione del 10 novembre 2008.

Ed infatti, con nota del 10 dicembre 2008 il F. evidenziava la mancata indicazione da parte dell’Avv. C. della necessità di riassumere il giudizio entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta nel maggio 2007, dolendosi della compromissione dei suoi diritti, revocando il mandato e invitando alla restituzione della documentazione.

È opportuno rilevare come a fronte della nota in parola, l’Avv. C. non abbia replicato alcunché, né abbia dato luogo alla restituzione della documentazione, tanto da costringere gli esponenti a richiedere l’intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina.

E così parimenti alcun riscontro è stato fornito dall’Avv. C. all’Avv. R. C., incaricato dai sig.ri F. di procedere nei suoi confronti per responsabilità professionale e che con nota del 28 maggio 2009 invitava l’Avv. C. a fornire chiarimenti in ordine all’eventuale riassunzione del giudizio o comunque a comunicare se fossero stati effettuati atti stragiudiziali interruttivi della prescrizione.

In altri termini, a fronte di ripetute iniziative del F. volte ad ottenere chiarimenti in ordine alla mancata riassunzione del giudizio e altresì alla restituzione della documentazione – anche a mezzo di un legale, e per quanto attiene i documenti, del Comandante della Stazione dei Carabinieri – alcuna replica è mai intervenuta dall’Avv. C..

Comportamento omissivo, che sarebbe stato incomprensibile in presenza dell’asserita informativa prestata, e che appare invece perfettamente compatibile con l’assenza di qualsivoglia informativa scritta, la mancanza di incontri in studio, e financo di colloqui telefonici giacché avvenuti – sempre a tutto voler concedere – solo tra la D.L. ed il F.B..

Così chiarita la vicenda nel suo aspetto fattuale con le relative conseguenze già sopra illustrate, è a dirsi che alcuna nullità della decisione del COA può essere invocata dal ricorrente sotto il profilo di un’omessa valutazione dei fatti di causa e dell’irrogazione di una sanzione priva di elementi corroboranti di prova.

Ed infatti, come già illustrato, il COA di Salerno ha esaminato i fatti correttamente rilevando che non vi era nessuna informativa scritta e nessuna prova che tanto fosse avvenuto nel corso di un incontro presso lo Studio dell’Avv. C..

Sul punto, il COA di Salerno ha specificato che *“Nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Consiglio, l’unica prova documentale dei rapporti intercorsi tra l’avv. A.C. ed i signori F. è costituita dalla missiva del 10.11.2008 ... indirizzata ai Sigg.ri F. a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione del provvedimento, e senza che peraltro nella stessa fossero indicate le ulteriori attività che avrebbero dovuto porsi in essere, alla stregua di quanto disposto in esso”* (pag. 6 decisione COA) e che *“ ... non risulta dagli atti e dalle testimonianze rese dalla segretaria dell’avv. C. che il professionista abbia informato per iscritto i Sigg.ri F., né che egli li abbia incontrati al fine di rappresentargli le eventuali azioni da intraprendere in prosieguo nei termini di legge”* (pag. 7 decisione COA).

Pertanto, il COA ha posto in essere correttamente i principi ripetutamente affermati da questo Consiglio e ribaditi ancora da ultimo con la sentenza del 12/12/2013 n. 204, secondo cui: *“L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente, ma anche dell’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria”*.

E così anche CNF 30/01/2012 n. 4, secondo cui: *“Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare. Pertanto una decisione, come quella qui impugnata, assunta in base alle testimonianze e alle risultanze documentali acquisite al procedimento deve ritenersi legittima quando presenti coerenza e, attraverso la valutazione degli atti, consenta di pervenire all’accertamento del fatto da giudicare”*.

Si tratta di elementi fattuali esattamente valutati e riscontrati anche da questo Consiglio con propria autonoma valutazione delle vicende del giudizio e delle risultanze istruttorie sia testimoniali che documentali nell’esercizio, in ogni caso, del potere riconosciuto al CNF di integrazione – ove mai occorrente – della decisione del COA.

Sul punto, ex multis, basterà richiamare la sentenza di questo Consiglio 27/05/2013 n. 85, alla stregua della quale: *“L’eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non fa discendere la nullità della decisione, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell’art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti”*.

Ed ancora, CNF 07/05/2013 n. 69: *“L'eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non fa discendere la nullità della decisione, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell'art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti. (Rigetta il ricorso avverso la decisione C.d.O. di Monza del 13 luglio 2009)”*

Ed ulteriormente 30/01/2012 n. 4: *“La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Infatti il C.N.F. è competente quale giudice di legittimità e di merito, e pertanto l'eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali”*.

Si duole poi il ricorrente di una *“interpretazione fuorviante dell'art. 40 Codice Deontologico”*.

In realtà, è evidente la violazione posta in essere dall'Avv. C., correttamente individuata dal COA di Salerno con valutazione pienamente condivisa da questo Consiglio alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto tra cui CNF 19/10/2010 n. 85, a tenore della quale: *“Il dovere di correttezza e di diligenza, di cui il dovere di informazione esplicitamente previsto dall'art. 40 c.d. è espressione, impone, anche al difensore d'ufficio, di comunicare tempestivamente all'assistito l'avvenuta emissione di una sentenza, tanto più se di condanna, mettendolo così in condizione di valutare l'opportunità e la convenienza di interporre appello, altrimenti preclusagli in radice, a prescindere dalla inesistenza delle condizioni per proporre un'utile impugnazione, circostanza questa che può rilevare sul diverso piano della responsabilità professionale al fine di escluderla, ma non fa venire meno il dovere deontologico di informazione al cui adempimento il professionista è in ogni caso tenuto.”*

Allo stesso modo, è evidente la violazione posta in essere dall'Avv. C., attesa l'assoluta mancanza di completezza (a tacer d'altro) della nota dell'11 novembre 2010 alla luce dei principi fissati da questo Consiglio secondo cui: *“Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull'esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d.”*

Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l'avvocato al suo cliente, (art. 35 Cod. Deont. Forense) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della "fiducia", consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito". (CNF 30/12/2013 n. 223).

Anche l'ulteriore doglianza del ricorrente secondo cui vi sarebbe una contraddittorietà della motivazione del COA in quanto da una parte avrebbe affermato l'adempimento della comunicazione ancorché con modalità verbale e dall'altra avrebbe ritenuto il comportamento dell'Avv. C. non aderente alle formalità di cui all'art. 40 C.D.

In realtà, alcuna contraddizione si riscontra nella decisione del COA, che ha ripetutamente ribadito come il comportamento dell'Avv. C. non fosse conforme ai canoni previsti dall'art. 40 Codice Deontologico, e che anche l'aver ritenuto l'Avv. C. che le comunicazioni verbali – escluse dal COA – cui lo stesso aveva fatto riferimento, connotavano in ogni caso di superficialità il comportamento del medesimo.

Peraltro, la doglianza del ricorrente appare un falso problema, attesa la già ricordata possibilità di questo Consiglio di integrare la decisione del COA e richiamandosi al riguardo tutte le evidenze fattuali in merito al comportamento dell'Avv. C. quali già sopra esposte e che risultano senz'altro censurabili sul piano deontologico, alla stregua anche dell'ulteriore orientamento di questo Consiglio secondo cui: *“Va ricordato che l'art. 40 CDF, contestato al professionista, nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" proprio consistente nella completezza, completezza e verità delle informazioni destinate all'assistito". (C. N. F. 17-09-2012, n. 117).*

Allo stesso modo è infondata la doglianza circa un'arbitraria interpretazione estensiva dell'art. 40, in connessione all'art. 2 del Codice Deontologico, tenuto conto che il COA ha effettuato un corretto bilanciamento dei comportamenti posti in essere dall'Avv. C. rispetto a quelli anche pregressi di mancanza di precedenti disciplinari, adottando la sanzione della censura che questo Consiglio, anche con propria autonoma valutazione, condivide pienamente, risultando altresì del tutto in linea con il proprio orientamento secondo cui: *“La violazione dei doveri d'informazione sull'attività posta in essere in adempimento del mandato, nonostante le reiterate richieste rivolte dal cliente, denota una particolare disattenzione e disinteresse del professionista nei confronti delle esigenze del proprio assistito tale da richiedere una*

sanzione che non può limitarsi al semplice avvertimento, ma deve assurgere a maggiore severità e formalità, sostanziandosi nella censura” (Cons. Naz. Forense 20-04-2012, n. 63).

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e gli artt. 44 e 59 e segg. del R.D. 22/01/1934 n. 37;

Rigetta il ricorso proposto dall'Avv. A.C..

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 11 Dicembre 2014.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Prof. Avv. Ubaldo Perfetti

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 settembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria